



**COMUNE DI CALDOGNO**  
**Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO PER**  
**L'USO DEGLI IMPIANTI**  
**SPORTIVI**

#### **Art. 1**

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli **impianti sportivi per il gioco del calcio** del Comune di Caldogno.

#### **Art. 2**

Le strutture di cui al precedente articolo, e precisamente

- l'impianto sportivo di Cresole
- l'impianto sportivo di Rettorgole
- l'impianto sportivo di Caldogno Capovilla
- l'impianto sportivo di Caldogno Parco Urbano

sono gestite direttamente dalle Società Sportive concessionarie sotto la sovrintendenza dell'Amministrazione Comunale proprietaria, come disposto dalle rispettive convenzioni.

#### **Art. 3**

La Società Sportiva concessionaria può cedere temporaneamente a terzi l'utilizzo degli impianti secondo quanto riportato nella convenzione per la gestione e l'uso degli impianti sportivi assegnati. Gli interessati all'utilizzo delle strutture dovranno presentare apposita domanda, con almeno quindici giorni di anticipo, alla Società Sportiva concessionaria, la quale autorizzerà l'uso dell'impianto sentita obbligatoriamente l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4**

Sono a carico delle Società Sportive concessionarie le spese relative alla manutenzione ordinaria. Sono inoltre a carico delle Società tutte le spese relative alle utenze acqua e fognatura, elettricità, riscaldamento e quant'altro necessario all'ordinaria gestione degli impianti sportivi in concessione, salvo diversamente specificato nelle rispettive convenzioni.

La manutenzione straordinaria verrà eseguita direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite la Società Sportiva concessionaria, erogando a compensazione un adeguato contributo, una volta acquisito il parere di congruità della Struttura Tecnica comunale LL.PP. sull'entità delle spese preventivate.

#### **Art. 5**

La Società Sportiva concessionaria dovrà mantenere in piena efficienza le attrezzature e gli impianti.

#### **Art. 6**

a) La Società Sportiva concessionaria deve porre nell'uso dell'impianto la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuta al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle strutture e alle attrezzature mobili e immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina durante allenamenti, gare e manifestazioni sono responsabilità della Società concessionaria o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto e ne è stato autorizzato dalla Società.

b) La Società è altresì obbligata a provvedere con proprio personale qualificato alla custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e funzionamento dell'impianto, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

c) Le opere murarie, i serramenti, gli impianti elettrici, idraulici e termici, le attrezzature, il terreno di gioco e gli arredi debbono essere riconsegnati all'Amministrazione Comunale, allo scadere della rispettiva convenzione, nello stato in cui si trovavano al momento della consegna in seguito alla stipula della convenzione.

d) La convenzione può essere revocata qualora il concessionario venga meno anche ad una sola delle disposizioni suindicate, incorrendo direttamente, in base alla gravità, nella decadenza della concessione senza pretese di risarcimenti o indennità.

#### **Art. 7**

La Società Sportiva concessionaria è tenuta ad attivare una polizza di assicurazione per responsabilità civile da valere per il pubblico, gli atleti e quanti ammessi nell'area dell'impianto e all'utilizzo dello stesso e delle attrezzature ad esso pertinenti. L'Amministrazione Comunale non

risponderà dei danni alle persone e alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti, restando tutto questo a carico del concessionario. Qualsiasi danno alle strutture causato da incuria, deficienza di manutenzione o eventi naturali esterni dovrà comunque essere reso noto all'Amministrazione Comunale entro tre giorni dall'evento a cura della Società Sportiva concessionaria. Resta inteso che l'uso degli impianti è consentito in base all'agibilità certificata dagli organi competenti, pertanto la Società Sportiva concessionaria dovrà attenersi scrupolosamente alle condizioni di agibilità rispettando in qualsivoglia occasione i limiti d'uso e di capienza degli impianti assegnati.

#### **Art. 8**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi per attività promosse dal Comune. L'Amministrazione Comunale può richiedere alla Società Sportiva assegnataria dell'impianto l'uso di quest'ultimo, oltre che per le manifestazioni sportive e simili, anche per attività di particolare importanza a carattere culturale, turistico o sociale, a condizioni da concordare di volta in volta con la Società concessionaria, tenuto in considerazione il calendario delle attività sportive programmate.

#### **Art. 9**

La Società concessionaria provvederà al personale di vigilanza ed assumerà verso l'Amministrazione Comunale ogni responsabilità per i danni agli impianti, alle parti edilizie e ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico. Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, la Società dovrà richiedere agli organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili devono intendersi a carico della Società organizzatrice.

#### **Art. 10**

La pubblicità interna agli impianti, fonica, visiva o cartellonistica, tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente, deve essere posta in regola con l'imposta sulla pubblicità e con le prescritte autorizzazioni comunali, a cura della Società concessionaria.

#### **Art. 11**

Quanto non è contemplato dal presente regolamento sarà stabilito al presentarsi della necessità dall'Amministrazione Comunale, che ne darà comunicazione alla Società interessata.

#### **Art. 12**

L'Amministrazione Comunale svolgerà la sorveglianza per il rispetto del presente regolamento. La Società Sportiva concessionaria è tenuta a comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi dei componenti il Direttivo della Società e dei Dirigenti responsabili, compreso il Presidente, informando con puntualità di eventuali variazioni che si dovessero verificare. Resta comunque unico responsabile e referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale il Presidente della Società.